

Università di Pisa

#iosonoprudente

**Indicazioni complementari aggiornate al Decreto Rettorale del 04/5/2020 riguardante
le misure precauzionali per limitare la diffusione del contagio da Covid-19
con efficacia nella Fase 2**

SOMMARIO

DIDATTICA	2
A) Attività formative	2
A.1 Attività sospese.....	2
A.2 Conversione a distanza di attività sospese.....	2
A.3 Attività “in presenza” riattivabili o attivabili ex novo.....	3
A.4 Attività a distanza	4
B) Mobilità internazionale	5
C) Esami di Laurea, Prove Finali ed Esami di Profitto	6
RICERCA	7
D.1 Attività “in presenza” riattivabili, attivabili ex novo o mai sospese.....	7
D.2 Missioni di ricerca	8
ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA E ALTRE ATTIVITÀ	8

DIDATTICA

A) ATTIVITÀ FORMATIVE

L'Ateneo assicura attraverso l'USID la tutela delle specifiche esigenze degli studenti con **disabilità**.

A.1 ATTIVITÀ SOSPENSE

1. Continuano ad essere **sospese** tutte le **lezioni “in presenza”**, indipendentemente dal luogo (in ateneo o altre sedi) dove si sarebbero dovute svolgere.
2. Continuano ad essere **sospese** tutte le **attività formative “in presenza” di ogni corso di laurea, master, dottorato, perfezionamento, foundation course e specializzazione (ad esclusione dei corsi di specializzazione di area sanitaria¹), compresi i laboratori²**, dove viene svolta attività didattica.

A.2 CONVERSIONE A DISTANZA DI ATTIVITÀ SOSPENSE

Si ricorda che, per la durata dell'emergenza epidemiologica da Covid-19³, in deroga a quanto previsto dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio, è possibile⁴ l'espletamento a distanza delle attività didattiche laboratoriali, di seminari, esercitazioni, progetti ed ogni altra **attività pratica obbligatoria all'interno dei corsi di studio che devono essere svolte ai fini del conseguimento del titolo accademico, inclusi i tirocini necessari per l'accesso alle professioni regolamentate**. Tale conversione a distanza può avvenire anche attraverso il ricorso a simulazioni, attività di confronto e sviluppo di progetti di gruppo.

1. Tirocini curriculari in ambito nazionale

- È possibile **attivare nuovi** tirocini in corsi di studio anche non di area sanitaria⁵, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:
 - ✓ tutte le attività relative al tirocinio, incluse quelle propedeutiche o accessorie all'avvio, quelle necessarie allo svolgimento e quelle per l'identificazione dell'eventuale ente o azienda partner, avvengano in **modalità a distanza**;
 - ✓ il consiglio di corso di studio attesti che le attività a distanza messe in atto, di qualsiasi natura esse siano, permettano il **raggiungimento degli obiettivi formativi e le finalità** previsti per il tirocinio⁶;
 - ✓ l'attivazione di nuovi tirocini avvenga dando **priorità ai tirocini curriculari obbligatori** per il conseguimento del titolo di studio e, fra questi, a quelli destinati agli studenti più vicini al completamento degli studi.

¹ I corsi per i medici in formazione specialistica sono esclusi dalla sospensione ma dal 4 maggio 2020 possono proseguire, ove possibile, anche in modalità non in presenza (cfr. art. 1, c. 1, lett. k, del DPCM 26 aprile 2020: “I corsi per i medici in formazione specialistica [...] possono in ogni caso proseguire anche in modalità non in presenza”).

² Intesi come ambienti o luoghi, anche all'esterno dell'area edificata, in cui viene svolta l'attività.

³ Al momento fino al 31 luglio 2020, come da delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale per rischio sanitario.

⁴ Ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 22 (in corso di conversione in Legge), come attuato dall'art. 3 del Decreto Mur del 24 aprile 2020, n. 38 e dall'art. 1, comma 2, del Decreto Mur del 29 aprile 2020, n. 58 (registrato alla Corte dei conti il 4 maggio 2020).

⁵ La legge nazionale ha sempre ammesso lo svolgimento “in presenza” dei tirocini delle professioni sanitarie e medica. Ai sensi dell'art. 1, c. 1, lett. k), del DPCM 26 aprile 2020, tuttavia, le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e medica possono in ogni caso proseguire anche in modalità non in presenza.

⁶ Cfr. art. 3 DM 24.04.2020 per i tirocini professionali: “Il tirocinio professionale, anche nello svolgimento con modalità a distanza, dovrà in ogni caso perseguire *gli obiettivi e le finalità* previsti negli accordi eventualmente stipulati tra gli atenei, le istituzioni, gli enti accreditati e gli ordini professionali per le professioni che ne prevedono l'esistenza e comunque nel rispetto di quanto previsto dal d.m. n. 1135 dell'11 dicembre 2019 recante le linee guida sull'organizzazione e il riconoscimento dei tirocini professionali”.

- È possibile riattivare tirocini in corsi di studio rimasti sospesi:
 - ✓ Nel caso di tirocini presso **enti/impresе ospitanti diverse dall'Ateneo**, con decorrenza dalla data dell'invio per posta elettronica all'indirizzo mail della segreteria didattica del Dipartimento, di una **dichiarazione sostitutiva** ai sensi dell'art. 47 DPR n. 445/2000, attestante l'ammissione dello studente allo svolgimento a distanza delle attività oggetto del tirocinio, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto ospitante. (Si avvisa fin d'ora che nella futura Fase 3, analoga dichiarazione dovrà essere inviata alla segreteria didattica del Dipartimento per comunicare la data di cessazione delle attività a distanza, con conseguente ripristino delle modalità ordinarie).
 - ✓ Nel caso di tirocini in cui **l'Ateneo è ente ospitante**, con decorrenza dalla data dell'invio per posta elettronica all'indirizzo mail della segreteria didattica del Dipartimento, di una **dichiarazione del Presidente del corso di studio** interessato, sentito il Rettore alla didattica, in cui si attesti la possibilità di svolgere a distanza il progetto formativo.

Sia per i nuovi tirocini, sia per quelli sospesi attivati o riattivati a distanza, sia per i tirocini non sospesi, è data facoltà ai Consigli di corso di studio, con apposita delibera, di **considerarli conclusi**, con conseguente acquisizione integrale dei relativi CFU, se è stato **svolto almeno il 70% delle ore originariamente stabilite** e siano stati comunque raggiunti gli obiettivi formativi e le finalità del tirocinio. Di ciò deve dare atto la suddetta delibera, di norma attraverso l'acquisizione della relazione finale dell'ente/impresa ospitante, ovvero in qualsiasi altra modalità valutata congrua.

2. Tirocini extracurricolari in ambito nazionale di neolaureati

È possibile **attivare nuovi** tirocini, o **riattivare** tirocini extracurricolari rimasti sospesi⁷, per i quali l'Università di Pisa è soggetto ospitante o proponente, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- lo svolgimento del tirocinio con modalità della **prestazione a distanza** sia **compatibile** con i contenuti del progetto formativo;
- vi sia il **consenso del tirocinante**;
- a seguito di specifico **accordo** tra il soggetto proponente e l'Università di Pisa, se soggetto ospitante, o tra l'Ateneo in qualità di proponente e l'ente/impresa ospitante.

A.3 ATTIVITÀ "IN PRESENZA" RIATTIVABILI O ATTIVABILI EX NOVO

Le attività seguenti, relative a tesi di laurea, a tesi di dottorato e a tirocini di laureandi, possono svolgersi "in presenza" nel rispetto di quanto indicato nel [Protocollo di sicurezza anti-contagio dell'Università di Pisa](#)⁸.

1. Tesi sperimentali o internati di tesi con accesso in spazi dell'Ateneo

Il laureando/dottorando deve munirsi di **dichiarazione sottoscritta del relatore/supervisore** di tesi, indicante il laboratorio/struttura cui è necessario accedere, nonché il giorno di inizio e fine (prorogabile con nuova dichiarazione) dell'accesso. Ciò vale per l'accesso a laboratori o strutture dell'Ateneo, nonché per attività in ambienti esterni di proprietà o nella disponibilità dell'Ateneo.

⁷ Per i tirocini extracurricolari relativi ai corsi di formazione professionale svolti presso organismi accreditati che operano sul territorio regionale, finanziate o riconosciute dalla Regione Toscana si rinvia alla nota esplicativa del 16 marzo 2020 e, più in generale, alla pagina web "La formazione non si ferma" (<https://www.regione.toscana.it/-/sospensione-dei-corsi-di-formazione-dal-5-al-15-marzo>) Per i tirocini extracurricolari da svolgersi in altre Regioni deve invece farsi riferimento alle disposizioni regionali alla cui osservanza è tenuto l'ente/impresa ospitante.

⁸ Nelle tre ipotesi seguenti, l'elaborato finale dei corsi di laurea è equiparato alla tesi.

2. **Tesi sperimentali o internati di tesi con accesso a spazi esterni non dell'Ateneo**

Il relatore/supervisore del laureando/dottorando deve concordare con il Direttore del Dipartimento l'autorizzazione della **missione**, realizzata nel rispetto delle norme del [Protocollo di sicurezza anti-contagio](#), con riferimento all'uso di mezzi di trasporto e all'impiego di altro personale dell'Ateneo eventualmente coinvolto. In caso di dubbi sulle misure di protezione da adottare in relazione alle **specificità della singola missione** è necessario chiedere il supporto del **Servizio di Prevenzione Protezione (SSP) e del Medico Competente (MC)**. Con riferimento ai laureandi/dottorandi (così come al personale t.a. e ai ricercatori a t.d. eventualmente coinvolti), nell'autorizzazione di missione il Direttore del Dipartimento dovrà dare conto della **indispensabilità o indifferibilità** della singola missione. Per i laureandi/dottorandi dell'Università di Pisa, si rinvia alla Nota del Prefetto di Pisa (inoltrata a tutti i Direttori/Presidenti di struttura e di CdS), in cui si considera la missione per tesi sperimentali o internati di tesi, debitamente documentata, come "comprovata esigenza lavorativa" o comunque "stato di necessità".

3. **Tirocini di laureandi con accesso in spazi dell'Ateneo**

È possibile attivare o riattivare tirocini curriculari presso laboratori o strutture dell'Ateneo che, oltre a consentire l'acquisizione di crediti formativi per il conseguimento del titolo di studio, facciano **parte integrante delle attività per la predisposizione della tesi di laurea**.

Il laureando deve munirsi di **dichiarazione sottoscritta** del relatore di tesi, indicante il laboratorio/struttura cui è necessario accedere, nonché il giorno di inizio e fine (prorogabile con nuova dichiarazione) dell'accesso.

A.4 ATTIVITÀ A DISTANZA

1. Le **attività didattiche a distanza** devono essere svolte nelle ore stabilite dall'orario delle lezioni. Si può trasmettere dal proprio ufficio, da casa, dall'aula assegnata al corso o da altra indicata dall'ateneo, purché la presenza nelle strutture dell'Università non superi una unità di personale per stanza; se si desidera usare la lavagna, non si può contare sul supporto dell'ateneo per la "regia" della lezione (attenzione perché PC o telefonino non sono in grado di riprendere una lavagna grande). La lavagna "fisica" può comunque essere sostituita dalla "condivisione dello schermo", assicurata dalle piattaforme fornite dall'ateneo.
2. La **lezione online** può essere svolta in diretta e in interazione con gli studenti, oppure può consistere nella registrazione preventiva di un audio o video, purché sia garantita, nelle ore previste per la lezione, la disponibilità del docente a rispondere, via telefono, e-mail, videoconferenza o altro, a richieste di chiarimento da parte degli studenti. Non è considerato adempimento dell'obbligo di didattica frontale il mero caricamento online di slide o materiali.
3. È **obbligatorio procedere all'erogazione a distanza delle lezioni**, eventualmente senza ripresa video, garantendo comunque la diffusione audio.
4. La lezione svolta a distanza deve essere inserita nel **registro elettronico** alla voce lezione frontale.
5. La **frequenza obbligatoria** può essere verificata anche in modalità di teledidattica accertando la partecipazione dello studente alla lezione online.
6. L'ateneo mette a disposizione il **software** per la teledidattica e il supporto relativo ad esso, **non nuovo hardware**. Nella remota ipotesi di docenti che non possiedano un PC o un tablet e che non possano utilizzarne uno dipartimentale, si provvederà ad individuare una soluzione, a seguito di documentata e motivata richiesta.
7. Per ogni insegnamento è a disposizione una sola **aula virtuale** su ciascuna delle piattaforme messe a disposizione dall'Ateneo. È il **titolare dell'insegnamento** che definisce le modalità telematiche di fruizione dello stesso, accedendo al portale esami.unipi.it e compilando la

corrispondente scheda, nel cui campo note il titolare può specificare ulteriori informazioni relative alla fruizione dell'attività didattica online per quell'insegnamento.

8. È sospeso il **ricevimento studenti** "in presenza". In ogni caso, i docenti assicurano il ricevimento con modalità a distanza durante l'orario prestabilito.

B) MOBILITÀ INTERNAZIONALE

1. Dal giorno lunedì 9 marzo 2020 è **sospeso l'avvio** di mobilità incoming e outgoing nell'ambito dei **programmi Erasmus+** e nell'ambito di qualunque altro programma di **mobilità internazionale**.

In applicazione del principio di **causa di forza maggiore**, nel rispetto del quadro normativo generale del programma Erasmus+ e nell'ambito di altri programmi di mobilità internazionale, è altresì **sospeso**:

- a) **l'avvio** di tirocini curriculari ed extracurriculari di studenti **outgoing**;
- b) **lo svolgimento dell'attività** di tutti i tirocini curriculari ed extracurriculari di studenti **incoming**, effettuando ogni comunicazione necessaria ai partner di progetto e nell'ambito delle rispettive relazioni bilaterali.

Al fine di **evitare una sovraesposizione a rischi di contagio**, gli studenti e i tirocinanti in mobilità sono invitati a non rientrare nelle loro nazioni di appartenenza, a restare nei loro alloggi, astenendosi da tutti i contatti sociali, e a rispettare le indicazioni delle autorità sanitarie e governative locali, salvo diversi accordi bilaterali tra i Ministeri dei rispettivi paesi. Su richiesta dello stesso studente o tirocinante, sia italiano all'estero che straniero attualmente in Italia, è comunque possibile il rientro nel paese d'origine, giustificato dalla causa di forza maggiore, con le modalità concordate tra il MAECI e il paese di provenienza (consultando l'unità di crisi del proprio consolato di riferimento) e sempre assicurando il rispetto delle disposizioni nazionali sugli spostamenti delle persone relative all'emergenza Covid-19.

2. Gli studenti in mobilità Erasmus o con bandi emanati dall'Ateneo che, a causa dell'emergenza Covid-19, sono **rientrati al loro domicilio prima della fine della mobilità** potranno **proseguirla virtualmente**, mantenendo la borsa e beneficiando delle attività di smart working o di didattica a distanza che l'università/ente/azienda nei Paesi di destinazione della mobilità ha reso disponibili, nel rispetto del piano di studi (Learning Agreement approvato) e come concordato con l'Università di Pisa, per completare l'acquisizione di tutti gli ECTS previsti.

Nel caso in cui la **sede ospitante non preveda attività a distanza** lo studente verrà reinserito nel suo piano di studi originale, senza penalizzazione sulla sua carriera accademica a causa dell'interruzione della mobilità. Gli esami potranno essere sostenuti nella sede ospitante, nel caso in cui l'emergenza sia terminata, oppure a distanza, se possibile.

Parallelamente alle attività offerte a distanza dall'università/ente/azienda ospitante, lo studente potrà riprendere le attività didattiche presso l'Università di Pisa, erogate al momento a distanza, rispettando il Learning Agreement approvato. Allo studente non sarà quindi permesso fare esami di insegnamenti che sono stati sostituiti con insegnamenti da sostenere nella sede ospitante fino alla data prevista di fine della mobilità. **Non è comunque possibile durante il periodo di mobilità iniziare un tirocinio**. Eventuali modifiche al Learning Agreement dovranno essere gestite attraverso il Learning Agreement During e potranno ovviamente prevedere solo insegnamenti della sede ospitante durante il periodo di mobilità. Per ogni eventuale aggiornamento si rinvia alla pagina web <https://www.unipi.it/index.php/internazionale/itemlist/category/1653-emergenza-covid-19>.

È affidata alla **Direzione Didattica l'attività di attuazione e comunicazione** di quanto disposto nel presente articolo, anche attivando un canale informativo, attraverso il sito web, dedicato a Erasmus+ e agli altri programmi di mobilità internazionale.

C) ESAMI DI LAUREA, PROVE FINALI ED ESAMI DI PROFITTO

1. Lo svolgimento degli **esami di laurea** e delle altre **prove finali** per il conseguimento dei **titoli di studio** deve essere garantito, ma **solo in modalità a distanza**, applicando il "Regolamento temporaneo per lo svolgimento delle sedute collegiali in modalità telematica", come modificato con DR del 13 marzo 2020. Tutti i membri della Commissione devono presenziare da remoto.

È **vietato** durante la prova finale a distanza effettuare **l'audio/video registrazione** della stessa attraverso le piattaforme informatiche utilizzate. È inoltre **vietato** a chiunque **diffondere** l'audio/video registrazione dell'esame finale effettuata con strumenti diversi dalla piattaforma, in mancanza dell'autorizzazione del candidato e di tutti i membri della Commissione.

Si informa che la piattaforma messa a disposizione dall'Ateneo, attualmente MS Teams, è conforme alla normativa sul trattamento dei dati personali (come lo sono tutti i dati anche registrati in streaming all'interno della rete di ateneo). Lo svolgimento della sessione di laurea tramite piattaforma deve realizzarsi nel rispetto della normativa di tutela della **riservatezza dell'immagine e del diritto d'autore correlato alle tesi**. Di ciò deve essere dato atto nel **verbale** (come da fac-simile in corso di elaborazione da parte della Direzione didattica).

Deve essere garantita la **pubblicità della prova a distanza** attraverso invito di tutti i candidati della sessione tramite link all'evento. Deve essere altresì permesso il collegamento alla seduta telematica anche a studenti non iscritti alla specifica sessione e a terze persone che richiedono di assistere alla seduta.

I candidati devono essere **identificati visivamente** a cura del Presidente e/o del Segretario, mediante esibizione della pagina del libretto studenti in cui è apposta la foto o di un documento di identità. Di ciò deve essere dato atto nel **verbale** (come da fac-simile in corso di elaborazione da parte della Direzione didattica).

Terminata la discussione, per consentire di procedere alle valutazioni di competenza, il Presidente ha cura di interrompere il collegamento con chiunque non sia membro della Commissione. A seguire, la Commissione si ricollega con il candidato e le altre persone che assistono alla sessione per la comunicazione del voto di laurea.

2. Gli **esami di profitto** devono essere svolti in modalità **a distanza**, attraverso piattaforme per videoconferenza o, in caso di difficoltà di connessione, tramite videochiamata telefonica, purché in grado di assicurare il collegamento simultaneo tra i partecipanti su un piano di parità. Tutti i membri della Commissione devono presenziare a distanza.

All'inizio della sessione, l'aula virtuale (Teams o altra piattaforma messa a disposizione dall'ateneo) in cui si svolge la prova orale a distanza è aperta e gestita dal Presidente della commissione o, nel caso di prove intermedie o altre prove analoghe, dal titolare dell'insegnamento o modulo.

È **vietato** durante la prova a distanza effettuare **l'audio/video registrazione** della stessa attraverso le piattaforme informatiche utilizzate. È inoltre **vietato** a chiunque effettuare l'audio/video registrazione dell'esame.

Si informa che le piattaforme messe a disposizione dall'Ateneo, al momento MS Teams e Meet, sono conformi alla normativa sul trattamento dei dati personali (come lo sono tutti i dati anche registrati in streaming all'interno della rete di ateneo). Lo svolgimento della

sessione d'esame tramite piattaforma deve realizzarsi nel rispetto della **normativa di tutela della riservatezza dell'immagine**.

Deve essere garantita la **pubblicità della prova** a distanza attraverso invito di tutti i candidati della sessione tramite link all'evento. Deve essere altresì permesso il collegamento alla seduta telematica anche a studenti non iscritti alla specifica sessione.

L'esame in videoconferenza deve essere **limitato alla sola prova orale** e deve garantire l'identificazione dello studente. I **candidati** devono essere **identificati visivamente** a cura della commissione, attraverso la foto che compare il giorno dell'appello a margine della lista d'iscrizione, cliccando sul numero di matricola di ciascun candidato. In caso di difficoltà tecniche di collegamento tramite piattaforma, l'identificazione e la continuità della visione dell'immagine del candidato può essere assicurata anche tramite videochiamata telefonica di supporto al funzionamento della piattaforma. Non è possibile svolgere l'esame solo con collegamento audio.

Nel rispetto del Regolamento didattico d'Ateneo, durante l'esame è vietato l'uso di qualsiasi strumento o mezzo, anche rappresentato da altre persone presenti a distanza, che possa alterare il risultato della prova.

Si ricorda che, ai fini della registrazione dell'esito dell'esame fa fede il **libretto elettronico**. Pertanto, la registrazione sul libretto cartaceo potrà avvenire in una fase successiva.

Si raccomanda ai docenti, ove possibile, di **convertire le prove scritte o pratiche in prove orali**, eventualmente a integrazione di compiti o approfondimenti svolti individualmente dallo studente e poi discussi durante la prova orale.

Le prove scritte o pratiche non convertibili in prove orali sono disciplinate dalle [Istruzioni per lo svolgimento a distanza degli esami scritti/pratici](#).

In ogni caso, agli **studenti iscritti ad appelli di laurea** deve essere garantita la possibilità di sostenere in **tempo utile le prove d'esame** necessarie per assicurare il conseguimento del titolo di studio.

RICERCA

D.1 ATTIVITÀ "IN PRESENZA" RIATTIVABILI, ATTIVABILI EX NOVO O MAI SOSPESSE

1. Nel rispetto del [Protocollo di sicurezza anti-contagio dell'Università di Pisa](#)⁹, sono **riattivabili, attivabili ex novo, o comunque possono proseguire se mai sospese**¹⁰, le **attività di ricerca** svolte **attraverso l'uso fisico di laboratori**¹¹ dal personale **docente**, nonché da **assegnisti, dottorandi, specializzandi, contrattisti, borsisti**, secondo le modalità di accesso stabilite nei **Piani di rientro** predisposti dai Direttori/Presidenti dei Dipartimenti/Centri/Sistemi

⁹ In particolare, si ricorda "Salvo il caso in cui nei laboratori è possibile far lavorare al più 2 persone per i locali con superficie di almeno 40 mq, e al più 3 persone per i locali di almeno 70 mq, le attività possono essere riavviate, sentito il Medico Competente (MC) e il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP), garantendo, oltre alle ordinarie misure di prevenzione e protezione, anche quelle necessarie per la protezione dei lavoratori da Covid-19 e per il contenimento del contagio.

Il Direttore/Presidente di Dipartimento/Centro/Sistema autorizza la prosecuzione delle attività suddette sulla base delle misure, individuate dal RAR, atte ad assicurare il contenimento del rischio nella situazione specifica. Il Medico Competente e il Servizio di Prevenzione e Protezione sono a disposizione per supportare i RAR nell'individuazione di tali misure". Si invita all'attenta lettura del Cap. 7, paragrafo c. "Attività in laboratorio, stabulari, officina, ecc." del Protocollo anti-contagio.

¹⁰ Si tratta delle attività di ricerca mai sospese per evitare ingenti danni agli esperimenti in corso o pericoli di danno a persone e/o animali, o perché strumentali allo studio di misure di prevenzione e/o di cura e/o di contenimento del Covid-19, per la miglior tutela della salute pubblica.

¹¹ V. nota 2.

competenti. Resta fermo, per il suddetto personale, l'accesso ai locali generici diversi dai laboratori, quali uffici amministrativi, studi, ecc., purché avvenga nel rispetto del sopraccitato Protocollo.

Nei laboratori e negli uffici di cui sopra, possono essere utilizzati solo gli **impianti di aerazione a riciclo zero**.

Non è consentita l'accensione di sistemi quali split e fan coil ad eccezione dei casi in cui, sempre nell'ambito delle attività di ricerca di cui al capitolo 7.3 del Protocollo anti-contagio (es. attività che prevedono scadenze temporali definite e improcrastinabili, etc.), lo spegnimento degli impianti potrebbe provocare rischi anche più gravi o ulteriori problematiche (es. attività con colture cellulari, sostanze instabili a temperatura, apparecchiature particolarmente costose che potrebbero essere danneggiate nel caso ne sia permesso l'utilizzo dallo stesso Protocollo, ecc.). In questo secondo caso è necessario farne segnalazione alla Direzione Edilizia per l'adozione delle misure particolari per l'accensione dei predetti impianti.

Se le peculiarità del lavoro svolto in laboratorio non consentono il rispetto delle misure prescritte dal Protocollo¹², o di quanto indicato precedentemente per gli impianti di aerazione/condizionamento, il Direttore/Presidente del Dipartimento/Centro/Sistema si attiva con il Medico Competente e il Servizio di Prevenzione e Protezione, i quali, sentito il Responsabile dell'Attività di Ricerca (RAR) con l'eventuale coinvolgimento della Direzione Edilizia per gli aspetti di competenza, forniscono supporto per **l'individuazione di misure di protezione di livello di sicurezza equivalente**.

D.2 MISSIONI DI RICERCA

1. Le missioni per finalità di ricerca possono svolgersi a condizione che rispettino le norme nazionali e regionali a limitazione della libertà di circolazione delle persone.

La scelta di programmare missioni nella Fase 2 è fortemente sconsigliata, sebbene rimessa alla valutazione individuale. In ogni caso, alla luce di quanto disposto dalla Direttiva n. 2/2020 del Dipartimento della Funzione Pubblica, nell'autorizzazione di missione il Direttore/Presidente del Dipartimento/Centro/Sistema deve dare conto della **indispensabilità o indifferibilità** della singola missione per lo svolgimento dell'attività di ricerca di ciascun professore, ricercatore anche a t.d., assegnista, dottorando, specializzando, contrattista, borsista. Si rinvia alla Nota del Prefetto di Pisa (inoltrata a tutti i Direttori/Presidenti di struttura), in cui si considera la missione per finalità di ricerca di assegnisti/dottorandi/specializzandi/borsisti/contrattisti, debitamente documentata, come "comprovata esigenza lavorativa" o comunque "stato di necessità".

In caso di dubbi sulle misure di protezione da adottare in relazione alle **specificità della singola missione** (ad es. ricognizioni all'esterno) è necessario chiedere il supporto del **Servizio di Prevenzione Protezione e del Medico Competente**.

ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA E ALTRE ATTIVITÀ

1. In tutti gli uffici, gli impianti di aerazione e condizionamento (split, fan coil, impianti di ventilazione) devono rimanere spenti secondo le indicazioni fornite dal Rapporto ISS COVID-19 n. 5 del 21/04/2020.
2. Può essere riavviata, purché realizzabile a distanza, l'attività degli operatori coinvolti nei progetti di **servizio civile** presso le strutture dell'Università di Pisa; nella stessa modalità

¹² Ad esempio, il distanziamento sociale di 3 mt., o il numero max di persone per stanza (v. sopra nota 9).

- proseguono le attività di servizio civile mai sospese o riavviate dal 1° aprile. Resta inteso che tutte le attività formative inerenti i progetti di servizio civile devono essere svolte da remoto.
3. Rimane sospesa l'attività di collaborazione degli **studenti part time**.
 4. Per garantire il **funzionamento di organi e consessi**, salvaguardando nel contempo la salute dei partecipanti, è stato emanato il [Regolamento temporaneo per lo svolgimento delle sedute collegiali in modalità esclusivamente telematica](#) di cui al DR del 6 marzo 2020, modificato con DR del 13.3.2020, in forza del quale le riunioni di tutti gli organi di Ateneo, di strutture scientifiche, didattiche e di servizio, di corsi di studio e di qualunque altro consesso collegiale previsto dai regolamenti vigenti, comprese le sedute di laurea e di quelle per il conseguimento dei titoli finali, si svolgono a distanza tramite **collegamento da remoto. La sede della riunione è sempre virtuale**.
 5. Rimangono sospese tutte le richieste di **utilizzo di spazi** dell'Ateneo per attività extra-didattiche, come assemblee, seminari, iniziative sportive, culturali, ecc.
 6. **Missioni amministrative**
Ai sensi di quanto disposto dalla Direttiva n. 2/2020 del Dipartimento della Funzione Pubblica, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19¹³, è **sospeso lo svolgimento di missioni** del personale t.a., salvo i casi di indispensabilità o indifferibilità di cui al precedente punto A3-2, relativo alle Tesi sperimentali o internati di tesi con accesso a spazi esterni non dell'Ateneo.

Le presenti Indicazioni Complementari, che devono essere intese anche come **prescrizioni del datore di lavoro**, sono pubblicate nell'Albo Ufficiale Informatico di Ateneo e sulla pagina web dell'Università. Sostituiscono integralmente le indicazioni complementari emanate, pubblicate e notificate via mail a tutto il personale e agli studenti dell'Università di Pisa, in data 13 marzo 2020, in attuazione del DR del 10 marzo 2020, n. 506.

Le presenti Indicazioni Complementari sono notificate via mail a tutto il personale e agli studenti dell'Università di Pisa.

Il Rettore
Prof. Paolo Maria Mancarella

¹³ Vedi nota 3.